



INTERPELLANZA

OGGETTO: REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACIE COMUNALI

PREMESSO CHE

le farmacie operanti nella città di Torino, sono regolate nel numero e nella collocazione da un Regolamento nazionale che impone un quorum massimo di una farmacia ogni 3300 abitanti, distribuite sul territorio secondo il criterio di una pianta organica;

questa regola permette alla cittadinanza, di poter usufruire di un servizio essenziale con il minor disagio possibile e consente alle farmacie stesse di organizzare orari e chiusure per rendere il servizio accessibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;

la revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari precedente;

la sentenza del Consiglio di Stato n. sez. III, 14/02/2017 n. 652 ha ribadito per tale norma che “La competenza alla revisione delle piante organiche delle Farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione, sentiti i pareri non vincolanti di A.S.L. e Ordine dei Farmacisti;

è quindi un concetto assodato anche in giurisprudenza (TAR Sicilia, sentenza n. 281/2014; n. 513/2014; n. 1595/2016), come il decentramento della singola sede farmaceutica, richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991, possa e debba essere disposto, in evidenti casi di eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici e di carenza di servizio in nuovi quartieri sorti, anche senza la revisione della pianta organica semplicemente previa acquisizione dei pareri di A.S.L. ed Ordine dei farmacisti;

nel mese di giugno 2017 la soc. A.L.M. sas titolare della sede farmaceutica n.33 del Comune di Torino in persona del legale rappresentante, presentava richiesta di decentramento in altra zona della città, motivando la richiesta con la relazione tecnica redatta dall'Arch. Catino, che attestava un'elevata concentrazione di farmacie nella zona statistica n. 9 di San Salvario Porta Nuova ed una grave insufficienza nell'ampia zona statistica n.25 quartiere basso San Donato tale, da rientrare nel caso giuridico su menzionato;

nel mese di febbraio 2018, vista la mancata comunicazione di ricezione ed espletamento, si

provvedeva ad inviare “atto di intimazione e diffida”;

nel mese di ottobre 2018 si riceve comunicazione dal Comune di Torino con nota prot. 050651 riportante il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

nel mese di ottobre 2019 viene inviata nuova “diffida“ al Comune di Torino, “diffida” replicata il 16 giugno 2020;

nel frattempo il Comune di Torino il 7/03/2019 completa la revisione della pianta organica, identificando in particolare n.8 zone “nelle quali sarebbe possibile rivalutare una diversa suddivisione dei bacini d'utenza, eventualmente ricollocando in quelle zone farmacie presenti in questo momento in altra area del territorio” e più precisamente menziona la revisione fatta dal Comune di Torino: Stradella, Barca Bertolla, Spina 3, Mirafiori Sud, Ruffini, Stadium;

CONSIDERATO CHE

successivamente vengono convocate le parti interessate ad un tavolo, al quale partecipano i rappresentanti del Comune di Torino, A.S.L., Ordine dei Farmacisti, ed inspiegabilmente l'Associazione Titolari di Torino, che nulla aveva a che spartire nella questione, essendo una rappresentanza sindacale di titolari, la quale in maniera del tutto errata e senza alcun supporto giuridico, individua la Regione Piemonte quale titolare del processo, in pieno contrasto con la legge vigente;

il Comune di Torino in maniera del tutto errata, inoltra la pratica alla Regione Piemonte, che non essendo di sua competenza rimane senza risposta;

nel febbraio 2022 a fronte del cambio dell'Amministrazione, viene presentata la questione all'attuale Giunta, inviando tutta la documentazione e nello stesso periodo il quotidiano La Stampa, precisamente il 28/01/2022, pubblica un articolo denunciando la violazione della legge supportata dalle richieste del comitato di quartiere Spina 3, che lamenta la mancanza di una sede farmaceutica a fronte dell'alto numero di abitanti;

si susseguono diverse email con l'assessorato al Coordinamento relazioni con Aziende Sanitarie e in una di queste in data 25/02/2022 viene comunicato “Allo stato la Città ha inviato un'ulteriore comunicazione alla Regione Piemonte, al fine di dare concreto avvio all'iter condiviso di revisione dei criteri per l'attribuzione con avviso pubblico delle sedi di decentramento. In difetto di riscontro da parte della Regione, atteso un periodo congruo di 30 giorni, l'Amministrazione Comunale procederà senza ulteriori attese a concludere l'iter di revisione della pianta organica delle farmacie cittadine e potrà pertanto, in esito a questo, dare avvio alla pubblicazione di un Avviso Pubblico di decentramento, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità dei concorrenti.

trascorsi i 30 giorni l'assessorato competente comunica, in seguito ad un sollecito il 2/05/2022: “Come vi è stato correttamente riportato dall'Ordine, il percorso di revisione della pianta organica sta procedendo regolarmente e sarà concluso nel più breve tempo possibile, con l'adozione della Deliberazione della Giunta comunale, acquisiti i pareri obbligatori. Abbiamo ricevuto ulteriori rassicurazioni, sul fatto che la Regione Piemonte prevede di revisionare in tempi brevi il Regolamento Regionale n. 1 del 13 aprile 1994, al fine di disciplinare in modo omogeneo i criteri del decentramento nel territorio regionale. All'esito di questa revisione, la Città emanerà l'avviso pubblico di decentramento”.

alla data odierna la situazione rimane la stessa del 2017, con il Comune di Torino inadempiente nei confronti della legge suindicata, ostaggio della Regione Piemonte malgrado questa non abbia voce in capitolo in materia di decentramento e revisione pianta organica comunale, sollecitata da parte dell'ANCI a provvedere con le disposizioni di legge e la cittadinanza che deve sopportare i disagi per la mancanza di sede farmaceutica di prossimità, quando la circoscrizione Centro Crocetta vanta n. 39 farmacie in soprannumero nel rapporto sedi/popolazione nella zona centro sulle 59 della totalità;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

quando sarà prevista la revisione della pianta organica da parte dell'Amministrazione comunale con le zone carenti precisamente identificate;

quali siano i criteri di punteggio per l'assegnazione del bando esistenti, come previsti da normativa, che dovrebbero rispecchiare nella totalità le caratteristiche delle farmacie richiedenti il trasferimento, criteri del tutto attuali.

vista la richiesta di trasferimento specifica da parte di una farmacia, di conoscere i tempi di definizione e pubblicazione del bando per l'assegnazione delle sedi e se è previsto in tempi rapidi lo spostamento delle farmacie che ne hanno fatto richiesta;

come mai non si è ancora provveduto a norma della sentenza del TAR Sicilia a decentrare la farmacia richiedente stante il palese squilibrio di quorum nella zona Spina 3

Torino, 07/06/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'